

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 5/EL
protocollo n. 5263/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 31 marzo 2010

TRASMESSA SOLO VIA FAX

oggetto: **Elezioni amministrative del 16 e 17 maggio 2010**. Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature e trasmissione dati. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature.

In vista delle prossime operazioni di presentazione delle candidature, che si svolgeranno nelle giornate di **venerdì 16** e **sabato 17 aprile 2010**, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui principali adempimenti connessi con tale fase del procedimento elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

1. *Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature*
2. *Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria*
3. *Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale*
4. *Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature*
5. *Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: mancata allegazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori*
6. *Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa*
7. *Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: modalità di esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale*
8. *Manifesti recanti le candidature*
9. *Operazioni di caricamento delle candidature presentate nel sistema informatico per la raccolta dei dati e diffusione degli stessi*
10. *Assistenza dell'Insiel SpA e del Servizio elettorale*

Per gli ulteriori adempimenti connessi alla presentazione delle liste, si rinvia alla pubblicazione del Servizio elettorale "Elezioni comunali 2010 – Presentazione e ammissione delle candidature", già inviata ai comuni interessati e comunque consultabile sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomie.locali.regione.fvg.it> nella sezione Elezioni – Elezioni amministrative 2010. Per la soluzione di questioni specifiche potranno inoltre essere consultate le "Domande frequenti", allo stesso indirizzo sopra indicato.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che è opportuno consigliare l'utilizzo da parte dei presentatori delle liste dei modelli dei documenti per la presentazione delle candidature messi a disposizione dal Servizio elettorale sul sito Internet della Regione, in quanto

contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa regionale applicabile, che per taluni aspetti non coincide con quella statale.

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Come di consueto, si invitano gli uffici comunali competenti a rimanere aperti al pubblico oltre il consueto orario, al fine di far fronte tempestivamente alle richieste di certificazioni inerenti alla presentazione delle candidature e all'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale.

In particolare, per consentire la **presentazione delle candidature**, gli uffici elettorali dei comuni interessati al rinnovo dei propri organi dovranno restare aperti ininterrottamente dalle **ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 16 aprile** e dalle **ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 17 aprile p.v.**

Per quanto riguarda gli **adempimenti preparatori**, si raccomanda di garantire l'apertura degli uffici dei comuni che rinnovano i propri organi elettivi nelle giornate di **martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 aprile p.v.**, anche nelle ore pomeridiane.

Si ricorda che, in ogni caso, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere rilasciati entro ventiquattro ore dalla loro richiesta.

2. – Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria

Nel caso in cui più comuni usufruiscono, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che, stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, lo stesso possa delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e previa comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. È opportuna, ma non obbligatoria, anche una comunicazione al Presidente della Commissione elettorale circondariale competente all'esame delle candidature.

3. – Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale

Si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 28, comma 12, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale **entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata**, per consentirne l'esame entro il termine di **domenica 18 aprile 2010**.

4. – Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Si ricorda che l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti, la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Al riguardo, si precisa che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari indicati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato articolo 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: mancata allegazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori

In merito alla questione se deve o meno essere ruscata una lista per le elezioni comunali quando i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista vengono consegnati oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione n. 23/99 del 30 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

«Poiché la Commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di ruscare senz'altro la lista qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (Consiglio di Stato – Va Sezione n. 1091/1994).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'articolo 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

1. il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati

dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del T.U. 570/1960;

2. il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, la quale non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";

3. nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione; qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune) può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli Uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

4. qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del citato testo unico e successive modificazioni, si esprime l'avviso che **i punti 1 e 2 sopraesposti siano per analogia applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.**

6. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e delle candidature ai sensi dell'articolo 28 del testo unico 570/1960, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 1232/00 – Sezione 1^a del 13 dicembre 2000.

Nel citato parere il Consiglio di Stato, in esito ad uno specifico quesito posto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio in sede giurisdizionale:

1. non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'articolo 2 della legge 15/1968, come modificato dall'articolo 3 della legge 127/1997, al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

2. allo stesso modo è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli 4 della legge 15/1968 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

3. neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto d'iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (articolo 2, comma 4, della legge 127/1997) si riferisce solo ai certificati anagrafici ed a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

4. è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale (articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998) che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Si ritiene che tale linea interpretativa sia coerente anche con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non avendo tale decreto introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.

7. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: termini per l'esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale

Si segnala l'opportunità che i Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali procedano al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature man mano che queste ultime vengono acquisite. Un tanto anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette operazioni devono essere effettuate – cioè **entro domenica 18 aprile 2010**, giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature (articolo 30, primo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 570/1960) – venga a scadere senza che tutte le candidature presentate siano state esaminate.

Si richiama, inoltre, il disposto del citato articolo 30 del d.P.R. 570/1960, che al primo comma, lettera b), dispone che nell'ipotesi di ricasazione di contrassegni la Commissione o Sottocommissione assegni un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Infine, si ricorda che le decisioni delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali debbono essere immediatamente trasmesse, oltre che ai Sindaci o ai Vicesindaci per la preparazione del manifesto recante le candidature, **allo scrivente Servizio elettorale**, competente in virtù del combinato disposto dell'articolo 31 del d.P.R. 570/1960 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, **per la stampa delle schede di votazione.**

Si pregano le segreterie delle Commissioni elettorali circondariali di voler anticipare a questo Servizio i verbali contenenti le decisioni adottate, via fax ai numeri 0432 555237 o 0432 55525, oppure all'indirizzo di posta elettronica s.elettorale@regione.fvg.it.

La consegna di tutto il materiale inerente le operazioni compiute dalle Commissioni o Sottocommissioni potrà essere effettuata a Udine presso la sede di questo Servizio in Via Sabbadini n. 31, entro e non oltre la giornata di martedì 20 aprile p.v..

8. - Manifesti recanti le candidature

Si ricorda che entro e non oltre **sabato 1 maggio 2010** (quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni) dovranno essere affissi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati, i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati ammessi alle elezioni comunali ai sensi dell'articolo 31, primo comma del d.P.R. n. 570/1960.

Il Servizio elettorale ha già fornito gli schemi relativi al manifesto delle candidature con la circolare n. 3/EL del 22 marzo u.s..

9. – Operazioni di caricamento delle candidature presentate nel sistema informatico per la raccolta dei dati e diffusione degli stessi

Anche per queste consultazioni il Servizio elettorale in collaborazione con l'Insiel S.p.A. e con il Servizio sistemi informativi ed e-government della Regione, ha predisposto un sistema informatico mediante AscotWeb Elezioni per la raccolta dei dati riguardanti le candidature presentate e la divulgazione degli stessi in Internet.

Pertanto, nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 aprile 2010, ogni Comune interessato dall'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale provvederà a inserire i dati sopradetti utilizzando il sistema presente in Ascot Web Elezioni.

Le operazioni di caricamento dei dati saranno effettuate **man mano che i candidati alla carica di Sindaco e le rispettive liste vengono ricevute dal Segretario comunale**. Si precisa che tali dati si riferiscono alle candidature presentate, che potranno essere modificate a seguito di provvedimenti che saranno adottati dalle competenti Commissioni e Sottocommissioni circondariali. Pertanto, nelle giornate seguenti questo Servizio avrà cura di confrontare i dati inseriti con quelli definitivi risultanti dai verbali delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali, apportando, se necessario, le eventuali rettifiche.

Rinviano, per quanto riguarda i dettagli delle predette operazioni, all'incontro di formazione del giorno 7 aprile p.v., si ricorda che il caricamento delle candidature si effettua collegandosi all'indirizzo internet: <http://ascotwebelezioni.regione.fvg.it>. Tutti i Comuni interessati al rinnovo dei propri organi sono vivamente pregati, **nei prossimi giorni e prima dell'inizio delle operazioni di presentazione delle candidature**, di verificare il collegamento, accedendo all'indirizzo sopraccitato. Si ricorda che per l'accesso al sistema la password è, al primo login, uguale al nome utente già in possesso del comune.

10. – Assistenza dell'Insiel SpA e del Servizio elettorale

Per qualsiasi informazione, nonché durante le operazioni di caricamento dei dati, potranno essere contattati i seguenti numeri di assistenza **Insiel: 040 3737 777** oppure **040 3737 575** con i seguenti orari:

- fino a venerdì 15 aprile: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00;
- venerdì 16 aprile: dalle 8.00 alle 17.00 (dalle 17.00 in poi **335.7196751**);
- sabato 17 aprile: dalle 8.00 alle 22.00;
- domenica 18 aprile: dalle 8.00 alle 22.00;
- lunedì 19 aprile: dalle 8.00 alle 17.00 (dalle 17.00 in poi: **335 7196751**).

Per ogni altra e diversa informazione concernente la presentazione delle candidature sarà possibile rivolgersi, come di consueto, al Servizio elettorale, che garantirà l'apertura con il seguente orario:

- venerdì 16 aprile dalle 8.00 alle ore 20.00;
- sabato 17 aprile: dalle 8.00 sino alla conclusione delle operazioni da parte delle Commissioni e Sottocommissioni;
- domenica 18 aprile: a seconda delle esigenze segnalate dalle Commissioni o Sottocommissioni.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
f.to dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltrato

A:

Sindaci, Vicesindaci dei Comuni interessati alle elezioni comunali
Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate
Direzione dell'INSIEL.SpA
Direzione centrale funzione pubblica
Servizio sistemi informativi ed e-government

e, p.c.:

Ministero dell'interno
Direzione centrale dei servizi elettorali

Prefetture – U.T.G. di:

Pordenone
Udine

Presidenza della Regione - Ufficio stampa
Udine

Trieste

URP
Pordenone
Udine